



**TRIBUNALE DI VICENZA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**PROCEDURA ESECUTIVA N° 398/2017 R.E. – G.E. DOTT.SSA M.L. NITTI
(RIUNITA ALLA N° 741/2017 R.E. E ALLA N° 215/2020 R.E.)**

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI CON MODALITÀ ANALOGICA

La sottoscritta avv. Elisa Duò, iscritta all'Albo presso l'Ordine degli Avvocati di Vicenza, delegata alle operazioni di vendita di cui alla procedura esecutiva in epigrafe dal Giudice dell'Esecuzione in data 21.04.2022 e del 17.12.2024

RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

Sono stati posti in vendita i seguenti beni immobili:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNO

Diritto: piena ed intera proprietà.

Bene: immobile produttivo con annessa unità commerciale facente funzione di esposizione/show room, nonché zona uffici e magazzino/deposito al piano interrato, su due piani fuori terra e uno interrato, sito a Schiavon in Via Santa Teresa n°2, lungo l'Strada Provinciale 248 Schiavonesca-Marosticana, composto da:

- Quanto al sub 11, un unico vano, un servizio igienico, un disimpegno ed un sottoscala;
- Quanto al sub 10, al p.t. un vano deposito/magazzino diviso in due parti; al p. int. nell'angolo sud est vano montacarichi con relativo vano impianti (si vedano sul punto le precisazioni di pag. 13 della perizia si stima del 12.4.2022), nonché, nell'angolo nord est, area di manovra a fondo su cui si affaccia la centrale termica; al p.t., ingresso della zona uffici, due uffici; zona produzione suddivisa in zone aventi superfici pari a circa 103 mq in ingresso, con un'area di circa 126 mq dotata di soppalco, tre diverse zone ad uso laboratorio rispettivamente della superficie pari a circa 350 mq, 123 mq e 803 mq; sei servizi igienici, alcune cabine di verniciatura; al p.1. vano di ingresso con una porta che si collega ad altro vano con w.c. di servizio

Il tutto come meglio descritto a pag. 6, 14 e 21 della perizia del 12.4.2022.

Dati catastali:

Catasto Fabbricati Comune di Schiavon (I527) provincia Vicenza

Foglio 4 - mapp. 148 sub. 11 - cat. C/1 – classe 3 – consistenza 284 mq. – rendita euro 2.244,11, Via S. Teresa, piano T.

Confini: a nord, in parte con l'esterno sub. 8 bene comune non censibile marciapiedi ed in parte con altra unità sub. 12, ad est con altra unità di cui al sub. 10, a sud in parte con l'unità di cui al sub. 9 bene comune non censibile, ingresso vano scala ed in parte con altra unità di cui al sub. 10 e ad ovest con l'esterno sub. 8 bene comune non censibile, salvo più precisi (come da pag. 6 della perizia del 12.4.2022).

Foglio 4 - mappale 148 sub. 10, categoria D/1, rendita € 10.626,10 Via S. Teresa, piano S1-T-1.

Confini: a nord, in parte con l'esterno subb. 3 e 5 ed in parte con altre unità subb. 3 e 4, ad est ed a sud con l'esterno e ad ovest in parte con l'esterno subb. 6, 7 e 8, ed in parte con altre unità subb. 11 e 12, salvo più precisi (come da pag. 6 della perizia del 12.4.2022).

Confini di entrambe le unità: al piano superiore con le unità di cui ai subb. 12, 13 e 14 i quali hanno diritto ai beni comuni con censibili subb. 6, 7, 8 (per il sub. 12), e subb. 6, 8, 9 (per i subb. 13 e 14) (come da pag. 6 della perizia del 12.4.2022).



Con le proporzionali quote di comproprietà ex art. 1117 e ss. c.c., e segnatamente sui bcnc sub 5, 6, 7, 8 e 9, dipendenze, pertinenze, oneri servitù attive e passive, come indicati in perizia e riportati in atto di provenienza.

Situazione catastale: Sulla base di quanto rilevato dall'esperto il descritto stato dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale. Dalla perizia si segnala: *"...La sovrapposizione del rilievo alle planimetrie catastali (vedasi allegato n. 8 alla presente), evidenzia alcune differenze sia per quanto concerne l'unità di cui al sub. 10 che per quanto riguarda l'unità sub. 11. Le differenze sono riassumibili come segue: gli uffici di cui al sub. 10, sia per quanto concerne il piano terra che il piano primo presentano una sagoma di dimensioni minori rispetto alla planimetria presente in banca dati, con pareti interne realizzate con spessore differente rispetto a quanto indicato nella planimetria; nella zona produttiva sub. 10 ci sono delle differenze nella sagoma sul lato est. In particolare su tale lato ci sono delle sporgenze corrispondenti a vani tecnici e/o cabine di verniciatura, alcune delle quali non corrispondenti al progetto approvato e nemmeno all'accatastamento. Vista la vicinanza del prospetto rispetto alla linea di confine non potranno essere sanate e conseguentemente dovranno essere ripristinate come da progetto e da accatastamento; nelle planimetrie vi sono alcune differenze per le partizioni interne; la planimetria del sub. 11 presente in banca dati sull'angolo nord est riporta la dicitura di A.U.I. stessa ditta, mentre allo stato attuale, come si evince dalla sovrapposizione, in parte trattasi di altra unità ed in parte invece, trattasi della medesima unità. Ne deriva quindi, che parte della superficie del negozio ricade all'interno dell'unità di cui al sub. 12. Nel caso di vendita dell'immobile pignorato, sarà necessario provvedere alla realizzazione di una suddivisione tra le due unità e tale suddivisione dovrà essere eseguita anche con pratica edilizia...L'elaborato planimetrico e la planimetria del sub. 10 non sono state aggiornate a seguito del frazionamento eseguito da parte del Comune di Schiavon per l'esproprio di parte dell'area in funzione della nuova rotonda in corso di esecuzione. Parte delle variazioni sopra indicate influiscono in modo sostanziale nella consistenza catastale, calcolata in base alla superficie. Dovrà essere eseguita una variazione catastale DOIFA per la corretta rappresentazione grafica con un costo, comprensivo di diritti di segreteria, spese del tecnico incaricato ed oneri accessori (IVA e Cassa Previdenziale) pari ad € 5.000,00; dovrà inoltre essere eseguita la parete di divisione tra le unità di cui ai sub. 11 e 12, per un costo pari a circa € 1.000,00..."* (come da pag. 9-10 della perizia del 12.4.2022).

Sempre dalla perizia si segnala: *"..Come si vedrà nei paragrafi successivi e come già specificato al precedente paragrafo 2 parte del vano principale dell'unità commerciale sub. 11, ricade su altra unità immobiliare non pignorata e, pertanto, dovrà essere eseguita la parete di divisione rispetto alla rimanente area. L'accesso all'unità di cui al sub. 11 è solo quello con doppia porta sul lato ovest; la porta presente sul lato nord ricade all'interno del sub. 12 non oggetto di pignoramento."* (come da pag. 14 della perizia del 12.4.2022).

Situazione urbanistica: Concessione Edilizia n. 43 del 10/08/1973 per costruzione di abitazione con Deposito; Autorizzazione di abitabilità del 20/12/1974; Concessione edilizia n. 16/78 del 06/06/1978 prot. n. 642 per la costruzione di un capannone artigianale; Concessione edilizia n. 70 e n. 127 del 13/05/1980, prot. 950/1979 e n. 25/1980, la prima per variante alla Concessione Edilizia n. 16/78, la seconda per ampliamento fabbricato artigianale; Concessione Edilizia n. 334/82 del 23/11/1982 prot. n. 687/1875 per ampliamento laboratorio artigianale – mobilificio; Concessione Edilizia n. 23/84 del 17/07/1984 prot. n. 1555 per ampliamento fabbricato produzione artigianale ad uso falegnameria; Concessione Edilizia in sanatoria prot. n. 3425/86 del 30/10/1990, per costruzione di vano interrato, variazioni prospettiche, realizzazione di un locale centrale termica, di un locale a deposito vernici e realizzazione di scale; Concessione Edilizia n. 8/87 del 09/05/1987 prot. n. 448/87 per lavori di variante prospettica alla Concessione Edilizia n. 23/84 per l'ampliamento al capannone uso laboratorio falegnameria; Concessione Edilizia n. 17/90 del 27/12/1990 prot. n. 986 per ampliamento fabbricato produttivo; Concessione Edilizia n. 58/94 del 16/12/1994 prot. n. 4979 per variante all'ampliamento di fabbricato produttivo e parziale variante d'uso. Certificato di agibilità parziale prot. n. 7230/94 del 09/12/1995 per la porzione di immobile oggetto anche della presente; Provvedimento Unico n. 142/2001 del 21/03/2002 rilasciato per realizzazione di nuovo esercizio commerciale e di un'area esterna ad uso esposizione e parcheggio; Certificato di agibilità pratica S.U. n. 142/2001 del 30/05/2002; Provvedimento Unico n. 15/2009 del 06/10/2009, prot. n. 6265 per cambio di destinazione d'uso di porzione di immobile da artigianale a commerciale e da artigianale ad alloggio del custode; D.I.A. pratica edilizia n. 73/2007, prot. 5881 del 14/09/2007 per rifacimento di una recinzione danneggiata a seguito di un incidente stradale; Autorizzazione apertura passo carrabile n. 4/2009 del 05/11/2009 prot. 7017 (come da pag. 23 della perizia del 12.4.2022).

Dalla perizia si segnala: *".. Dalla restituzione del rilievo (vedasi allegato n. 6 alla presente), per la quale si ribadisce la difficoltà di eseguire le misurazioni con precisione a causa del materiale presente nonché delle operazioni della produzione che era in corso durante i sopralluoghi e dalla sovrapposizione dello stesso con il progetto approvato (vedasi*



allegato n. 7 alla presente), risultano alcune differenze rientranti nelle tolleranze ammesse dall'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p) della legge n. 120 del 2020 ed altre che necessitano ripristino come da progetto approvato. Per quanto concerne l'unità sub 10, le differenze sostanziali che necessitano di ripristino sono per lo più sul lato est del fabbricato dove sono state realizzate delle cabine di verniciatura in più rispetto al progetto approvato e dove sono state eseguiti dei manufatti esterni non autorizzati e/o di dimensioni diverse rispetto all'autorizzato. Tali differenze non sono regolarizzabili e, pertanto dovrà essere ripristinato lo stato ante opere. È stato inoltre realizzato un soppalco su parte della zona produttiva che, visto le altezze, non è regolarizzabile. Per quanto concerne l'unità sub. 11 non risultano particolari differenze se non per la realizzazione del disimpegno antistante il vano sottoscala, tra l'altro eseguito con pareti in legno, facilmente removibili all'interno dell'unità commerciale. Va specificato però, al fine della conformità edilizia urbanistica, che l'immobile è stato oggetto di una pratica di cambio di destinazione d'uso del 2009 alla quale non è seguita una comunicazione di fine lavori ed un rilascio di certificato di agibilità. Con questa pratica era prevista la chiusura della scala interna al piano terra (effettivamente avvenuta) e la realizzazione di una scala di collegamento con l'unità al piano primo (per la quale il sottoscritto non ha eseguito alcun accertamento trattandosi di opera ricadente su altra unità non oggetto di pignoramento. Sentito in merito l'Ufficio tecnico del Comune di Schiavon, lo stesso riferisce che per il sub. 11 debba essere tenuta in considerazione per l'accertamento della conformità, l'elaborato grafico allegato a tale pratica, rispetto al quale si riscontrano alcune difformità interne che possono essere facilmente regolarizzate mediante una pratica a sanatoria. Con la pratica anzi detta, si prevedeva la realizzazione di una porzione residenziale al piano primo dell'edificio (non oggetto di pignoramento), urbanisticamente legata però, all'attività del piano terra (alloggio del custode). Ne risulta quindi, che il proprietario dell'unità di cui al piano primo non potrà mantenere l'uso residenziale, slegato dall'unità del piano terra. Va inoltre detto che nell'eventuale pratica a sanatoria, sarà necessario inserire la realizzazione della parete di suddivisione tra l'unità di cui al sub. 11 oggetto di pignoramento e l'unità confinante sub. 12 esclusa dallo stesso; successivamente va presentata pratica di agibilità. Per la regolarizzazione dell'immobile si prevede un costo pari ad € 15.000,00 comprensivo di spese tecniche (IVA e Cassa Previdenziale comprese), sanzione e diritti, nonché e di ulteriori € 10.000,00 per demolizione e ripristino delle difformità non regolarizzabili....".

Il tutto come da pag. 24 del 12.4.2022.

Dalla perizia si segnala:

- *"..considerato che il piano primo dell'immobile non oggetto di esecuzione (subb. 12, 13 14) è del medesimo proprietario del mappale 195, l'Esperto afferma che è implicitamente presente una servitù di accesso sull'area esterna del mappale 148 sub. 10 (ed anche del sub. 6 che corrisponde all'area di accesso dalla strada) a favore del mappale 195, relativamente alla porzione sul lato sud dove deve essere garantito l'accesso dall'esterno al vano montacarichi; quest'ultimo dovrà eventualmente essere modificato (se non già previsto) con accessi che garantiscano l'indipendenza alle varie unità. A tal proposito si ribadisce il fatto che il montacarichi è stato escluso dalla valutazione del bene pignorato.." (come da pag. 9 della perizia del 12.4.2022).*
- *"..È presente un vano per l'installazione del montacarichi che collega i tre livelli dell'edificio e che attualmente ospita un montacarichi messo in opera dal conduttore; dal momento che il montacarichi è opera eseguita dal conduttore, lo stesso impianto non viene considerato per la stima immobiliare..." (come da pag. 13 della perizia del 12.4.2022).*
- *"..Per quanto concerne l'area sviluppata sul lato est dell'immobile, va precisato che sarà necessario procedere con la bonifica della stessa in quanto sono presenti residui di vernici, olii, materiale di scarto, ecc. La problematica non era stata evidenziata in modo esplicito nella stesura del primo elaborato peritale, per evitare eventuali risvolti in altre sedi rispetto alla non corretta detenzione e al non corretto deposito temporaneo di materiali considerati rifiuti; **onere di sgombero dei rifiuti che, tra l'altro, sarebbe in carico alla ditta conduttrice dell'immobile.** In tal senso sarà il G.E. tramite il Custode Giudiziario a chiedere alla ditta conduttrice il riordino e sgombero dell'area esterna dai rifiuti. Ciò detto, ed a scanso di ogni diversa interpretazione su chi abbia contribuito allo stato in cui versa l'area esterna (lato est), **viene comunque prudenzialmente detratta una somma di € 10.000,00 a garanzia dello sgombero della stessa e del futuro acquirente.** Sempre in merito all'area esterna l'Esperto evidenzia che a sud del fabbricato si estende il mappale 195, non oggetto di pignoramento, che è attualmente utilizzato dalla conduttrice come piazzale/deposito ed è in proprietà della ditta esecutata; sullo stesso mappale affacciano un portone di accesso al sub. 10 e l'accesso al vano montacarichi che collega anche il piano primo dell'immobile non pignorato (come descritto in precedenza). Si precisa inoltre che le zone sul lato ovest e sul lato nord, individuate*



quali aree comuni, sono adibite a parcheggi/standards anche per le unità in esame....” (come da pag. 15 della perizia di stima del 12.4.2022).

- **“...Determinazione analitica dei costi di bonifica relativi alla presenza di eternit sulla copertura** Nella relazione peritale depositata dal sottoscritto in data 15/10/2021 non vi è menzione sulla presenza di copertura in eternit in quanto l’Esperto era stato rassicurato più volte da parte dell’esecutata, sull’assenza del materiale inquinante sulla copertura, nonostante che sulle osservazioni di parte eseguita venga dichiarato diversamente. Ma ciò non è influente ai fini della presente relazione di stima riassuntiva. E’ stata appurata mediante analisi di laboratorio di cui all’allegato n. 15 alla presente, la presenza amianto nella copertura di parte dell’edificio produttivo. Si tratta di una superficie lorda (compresi canali dei tegoli in calcestruzzo) pari a circa 1.100 mq (ed esclusa una porzione che non è dotata di tale tipologia di copertura) riferita alla porzione di fabbricato produttivo posta ad est. La copertura è dotata anche di relativo controsoffitto, del medesimo materiale e con interposto materasso isolante, con superficie lorda pari a circa 1.225 mq. La stima per la bonifica della copertura in amianto verrà di seguito riportata in modo dettagliato, stima eseguita mediante il confronto con ditte operanti sul mercato e che tiene in considerazione la superficie lorda e non la superficie effettiva dell’eternit presente... **Art. 1** Allestimento di cantiere nel rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza (accesso in quota, parapetti e/o linea vita provvisorie ove necessari, ponteggi, mezzi di sollevamento adeguati), comprensivo della presentazione del piano di lavoro all’U.L.S.S. di competenza secondo le modalità operative previste nel D.M.S. 06/09/94 e succ. dodd. per l’ottenimento delle richieste/autorizzazioni e del conferimento dei materiali alla discarica autorizzata con consegna della documentazione di avvenuto smaltimento. **A corpo € 2.800,00..Art. 2** Rimozione e smaltimento di cupolini di copertura, comprensivi della presentazione del piano di lavoro all’U.L.S.S. di competenza secondo le modalità operative previste nel D.M.S. 06/09/94 e succ. modd. Per l’ottenimento delle richieste autorizzazioni e del conferimento dei materiali alla discarica autorizzata con consegna della documentazione di avvenuto smaltimento. **Mq 1.100,00 X 8,00 €/mq = € 8.800,00..Art. 3..**Fornitura e posa in opera di nuova copertura costituita da cupolini in lamiera grecata in acciaio zincata preverniciata sp. 8/10 tipo Centrometal Top 28, dotata di strato di poliuretano espanso pari a 1 cm per anticondensa, guarnizioni chiudi greca (sul trave a Y è prevista la fornitura e posa in opera di un profilo di supporto sagomato in lamiera zincata preverniciata spessore 10/10 sul quale verranno fissati i pannelli di cui sopra con viti in acciaio inox), ogni altra opera accessoria alla copertura compresa. **Mq 1.100,00 X 22,00 €/mq = € 24.200,00.. Art. 4..**Rimozione e smaltimento di lastre di controsoffitto e lana di roccia, comprensivi della presentazione del piano di lavoro all’U.L.S.S. di competenza secondo le modalità operative previste nel DM.S. 06/09/94 e succ. per l’ottenimento delle richieste autorizzazioni e del conferimento dei materiali alla discarica autorizzata con consegna della documentazione di avvenuto smaltimento. **Mq 1.225,00 X 8,00 €/mq = € 9.800,00..Mq 1.225,00 X 3,00 €/mq = € 3.675,00..Art. 5..**Fornitura e posa in opera di lastre piane da controsoffitto in pannello coibentato sp. 40 mm, autoportanti, da posare sul supporto inferiore del trave a Y (in sostituzione dell’attuale controsoffitto in amianto con lana di roccia, da rimuovere totalmente)...**Mq 1.225,00 X 21,00 €/mq = € 25.725,00..Art. 6..**Realizzazione di punti luce..**A corpo € 5.000,00..Per un totale complessivo pari ad € 80.000,00, I.V.A. di legge esclusa....”** (come da pag. 18 e 19 della perizia del 12.4.2022).

APE: CLASSE ENERGETICA E e G

(PERIZIA PREDISPOSTA E DEPOSITATA DALL’ESPERTO GEOM. SIMONE BUCCO IN DATA 12.04.2022)

PREZZO BASE della vendita senza incanto: Euro 594.000,00

OFFERTA MINIMA: Euro 445.500,00

RILANCI MINIMI: Euro 5.000,00

LA VENDITA AVVIENE IN ODIO A SOGGETTO IVA. LA VENDITA E’ SOGGETTA AD IVA DI LEGGE SE E IN QUANTO DOVUTA. IL PREZZO DI VENDITA NON E’ COMPENSIVO DI IVA. SI INVITANO GLI OFFERENTI A PRENDERE CONTATTO CON IL PROFESSIONISTA DELEGATO PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Stato di occupazione:

Occupato con titolo opponibile alla procedura e all’aggiudicatario (si rinvia alla NOTA PER GLI OFFERENTI RIPORTATA A PAG. 9 DEL PRESENTE AVVISO DI VENDITA).



SI INVITANO GLI OFFERENTI A PRENDERE CONTATTO CON IL CUSTODE IN ORDINE ALLO STATO DI OCCUPAZIONE ED ALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO.

In ogni caso, quanto al rilascio e alla liberazione dell'immobile, si richiama il disposto dell'art. 560 c.p.c. e si invita a prendere contatto con il Custode per eventuali informazioni.

In ordine alle caratteristiche strutturali e alle componenti edilizie e costruttive si precisa che non sono state eseguite delle indagini dettagliate. Le valutazioni espresse si basano sulla presa visione dello stato dei luoghi, anche con riguardo alla tipologia dei materiali utilizzati.

Il Giudice dell'Esecuzione ha nominato l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza S.r.l. con sede in Costozza di Longare (VI), via Volto n° 63, tel. 0444-953915, fax 0444-953552, e-mail: prenotazioni.ivgvicenza@gmail.com.

LOTTO DUE

Diritto: piena ed intera proprietà.

Bene: compendio di fabbricati e terreni costituenti un maneggio sito a Schiavon (VI) in Via Santa Teresa, lungo la Strada Provinciale Schiavonesca Marosticana composto da:

- zona suddivisa in box per i cavalli, con un angolo ripostiglio, un portico, un servizio igienico ed un ripostiglio al piano terra, due vani abitativi ricavati al piano primo separati da una parete di cartongesso a creare una zona giorno ed una zona notte (quanto al mapp. 179).
- paddok coperto (quanto al mapp. 234).
- Terreni agricoli.

Il tutto come da pag. 6 e 13 della perizia del 12.11.2019.

Dati catastali:

Catasto Fabbricati Comune di Schiavon (I527) provincia di Vicenza:

- 1) **Foglio 5 - mappale 234**, categoria D/8, rendita € 3.001,66, Via S. Teresa snc, piano T.
- 2) **Foglio 5 - mappale 240 sub. 1**, categoria D/1, rendita € 1.486,80, Via S. Teresa snc. (già **Catasto Terreni di Schiavon (I527) provincia di Vicenza - Foglio 5 - mappale 178**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 9.725 mq, reddito domenicale € 49,97, agrario € 25,11).
- 3) **Foglio 5 - mappale 179**, categoria C/6, classe 1, consistenza 484 mq, superficie catastale totale 484 mq, rendita € 374,95, Via S. Teresa, piano T-1.

Catasto Terreni Comune di Schiavon (I527) provincia di Vicenza:

- 4) **Foglio 5 - mappale 3**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 4.000 mq, reddito domenicale € 20,55, agrario € 10,33.
- 5) **Foglio 5 - mappale 173**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 792 mq, reddito domenicale € 4,07, agrario € 2,05.
- 6) **Foglio 5 - mappale 175**, qualità bosco ceduo, classe U, superficie 15 mq, reddito domenicale € 0,02, agrario € 0,01.
- 7) **Foglio 5 - mappale 190**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 3.742 mq, reddito domenicale € 19,23, agrario € 9,66.



- 8) **Foglio 5 - mappale 192**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 120 mq, reddito dominicale € 0,62, agrario € 0,31.
- 9) **Foglio 5 - mappale 167**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 12.287 mq, reddito dominicale € 63,14, agrario € 31,73.
- 10) **Foglio 5 - mappale 174**, qualità bosco ceduo, classe U, superficie 537 mq, reddito dominicale € 0,55, agrario € 0,11.
- 11) **Foglio 5 - mappale 177**, qualità prato irriguo, classe 3, superficie 2.624 mq, reddito dominicale € 13,48, agrario € 6,78.

In ordine all'identificativo catastale del mapp. di cui al precedente punto n°2 dalla perizia si segnala quanto segue:

"...In primis il mappale 178, come riportato nei dati sopra indicati, è stato oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Servizio Territoriale in quanto rilevati, dai voli aerei eseguiti, la presenza di fabbricati non dichiarati. Effettivamente (come descritto al precedente paragrafo 1) sono presenti alcuni fabbricati parzialmente precari che l'Esperto ha rilevato indicando gli ingombri in pianta ed in altezza. Il mappale 178, a seguito dell'accertamento e della conclusione della pratica da parte dell'ente, ha originato il mappale 240 sub. 1 censito al catasto fabbricati con una rendita presunta. A conclusione dell'iter, l'esecutato ha comunque versato i diritti di sanzione richiesti dall'Agenzia. Va segnalato che per i fabbricati, non essendo sanabili dal punto di vista edilizio urbanistico, sarà necessario presentare una pratica di demolizione con soppressione del mappale 240..." (come da pag. 9 della perizia).

Confini: confina a partire da nord, in direzione nord, est, sud ed ovest con i mappali 191, 229, 230, altro foglio di mappa, 181, 123, 6, 194, 225, 135, roggia demaniale, mappale 15, 128, 142, 14 e 154, salvo più precisi. (come da pag. 6 e 9 della perizia del 12.11.2019).

Con le proporzionali quote di comproprietà ex art. 1117 e ss. c.c., dipendenze, pertinenze, oneri servitù attive e passive, come indicati in perizia e riportati in atto di provenienza.

Situazione catastale: Sulla base di quanto rilevato dall'esperto il descritto stato dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale. Dalla perizia si segnala: *"...In riferimento alla situazione catastale sono da sottolineare diversi aspetti sia sulla base della documentazione agli atti sia sulla base del rilievo eseguito (vedasi allegato n. 6 alla presente) ed alla sovrapposizione di questo alle planimetrie approvate e presenti in banca dati: ... In primis il mappale 178, come riportato nei dati sopra indicati, è stato oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Servizio Territoriale in quanto rilevati, dai voli aerei eseguiti, la presenza di fabbricati non dichiarati. Effettivamente (come descritto al precedente paragrafo 1) sono presenti alcuni fabbricati parzialmente precari che l'Esperto ha rilevato indicando gli ingombri in pianta ed in altezza. Il mappale 178, a seguito dell'accertamento e della conclusione della pratica da parte dell'ente, ha originato il mappale 240 sub. 1 censito al catasto fabbricati con una rendita presunta. A conclusione dell'iter, l'esecutato ha comunque versato i diritti di sanzione richiesti dall'Agenzia. Va segnalato che per i fabbricati, non essendo sanabili dal punto di vista edilizio urbanistico, sarà necessario presentare una pratica di demolizione con soppressione del mappale 240... Il mappale 179 corrisponde ad un fabbricato il quale è inserito solo parzialmente in mappa. Va sottolineato che trattandosi di ampliamento non regolare dal punto di vista edilizio urbanistico, salvo buon fine della sanatoria (per la quale si rimanda al successivo paragrafo 6) si dovrà provvedere alla redazione della pratica di inserimento in mappa e di successivo accatastamento. Si precisa che ad oggi l'inserimento in mappa comprende già una porzione di fabbricato sul lato nord non regolare dal punto di vista edilizio urbanistico...Sul mappale 179 è stato realizzato un ulteriore manufatto non regolare dal punto di vista urbanistico che come si vedrà al successivo paragrafo 6), dovrà essere demolito. .. Rispetto alla planimetria approvata di cui al mappale 179 dal rilievo eseguito, si riscontrano alcune differenze lievi interne al piano terra ed una differenza sostanziale al piano primo. Più precisamente al posto del ripostiglio approvato è stato ricavato un appartamento composto da cucina e camera separate da una parete in legno ed altresì sono stati ricavati una cucina ed una camera sovrastanti i box del piano terra, non previsti nella planimetria catastale. Non è prevista, in base alla normativa edilizio urbanistica la realizzazione di porzioni residenziali e, pertanto, la destinazione non potrà essere sanata. Potranno essere invece sanati gli eventuali vani ad uso agricolo, salvo buon fine della pratica di sanatoria di cui al paragrafo 6). La regolarizzazione complessiva potrà quindi, avvenire mediante presentazione di pratica di variazione docfa con corretta rappresentazione grafica dell'unità... In riferimento al mappale*



234, lo stato attuale rispetto alla planimetria approvata presenta alcune modifiche interne, in particolare è presente un unico ampio vano e non sono state eseguite le partizioni interne. Per la regolarizzazione sarà sufficiente redigere una pratica di variazione DOCFIA con corretta rappresentazione grafica dell'edificio. Non ci sono variazioni al classamento. Il costo necessario per redigere le pratiche anzi dette comprensivo di diritti, oneri, spese tecniche (compresi IVA e Cassa Previdenziale), è pari ad € 3.800,00..." (come da pagg. 9 e 10 della perizia del 12.11.2019).

Situazione urbanistica: Concessione Edilizia n. 49/89 del 27/12/1989 prot. n. 3838 per costruzione di annesso rustico ad uso box per allevamento equini e paddok coperto per maneggio; Concessione Edilizia n. 19/90 del 20/04/1990 prot. n. 1236 per variante alla costruzione di annesso rustico ad uso box per allevamento equini e paddok coperto per maneggio; Concessione Edilizia n. 72/90 del 02/04/1991 prot. n. 4642/90 per variante per la costruzione di annesso rustico ad uso box per allevamento equini e paddock coperto per maneggio Provvedimento unico n. 134/2002 del 24/03/2003 per la realizzazione di un maneggio coperto per equini; Provvedimento unico n. 66/2003 del 11/09/2003 variante al P.U. n. 134/2002 del 24/03/2003 per la realizzazione di un paddok coperto; Provvedimento unico in sanatoria n. 3/2206 del 23/05/2006 prot. 3.536, sanatoria per opere realizzate in difformità al Provvedimento Unico n. 134/2002 del 24/03/2003 e successiva variante n. 66/2003 dell'11/09/2003 per realizzazione di un paddok coperto; Certificato di Agibilità n. 4/2006 del 13/06/2006 per l'edificio rurale ad uso paddok coperto; Segnalazione certificata di inizio attività edilizia n. 27/2016 del 15/04/2016 per ristrutturazione di una porzione di fabbricato strumentale all'attività agricola e utilizzato per l'attività di fattoria didattica, per miglioramento dei locali e adeguamento igienico-sanitario (come da pag. 20 della perizia del 12.11.2019).

Dalla perizia si segnala:

- *"In riferimento a quanto sopra l'Esperto precisa che il mappale 178 è stato oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza per la presenza di fabbricati non dichiarati. La procedura si è conclusa con la costituzione di una particella al N.C.E.U. con una rendita ed un classamento provvisorio su rilievo fotografico degli immobili da parte dell'Agenzia stessa, che dovrebbe eventualmente essere definito con idonea pratica catastale. Come si vedrà con maggiore precisione ai paragrafi nn. 2 e 6 della relazione di cui al lotto n. 2, trattasi di fabbricati non sanabili dal punto di vista urbanistico e, pertanto, sarà necessaria una pratica di demolizione degli stessi. Il mappale 178 quindi, al N.C.E.U. è identificato quale mappale 240 sub. 1 categoria D/1. I dati catastali qui riportati non sono riportati nell'atto di pignoramento. La trasformazione ha avuto luogo in data antecedente i pignoramenti in quanto è avvenuta il 09/12/2011 e la trascrizione del pignoramento del mappale 178 risale al 29/11/2017..."*;
- *"...Dalla restituzione del rilievo (vedasi allegato n. 6 alla presente) e dalla sovrapposizione dello stesso con il progetto approvato (vedasi allegato n. 7 alla presente), risultano differenze sostanziali, alcune precedentemente accennate al paragrafo 2). In particolare le differenze possono essere sintetizzate come segue. **Mappale 179:** Il fabbricato, ovvero quello originariamente costruito con la Concessione del 1989 è stato ampliato sul lato nord e sul lato ovest. Sul lato nord sono stati eseguiti dei box per cavalli mentre sul lato ovest una tettoia. Il piano primo, indicato quale ripostiglio nel progetto approvato, viene invece utilizzato quale cucina e camera per un aiutante del maneggio; Sempre al piano primo, è stato creato un ampliamento sovrastante i box del piano terra, all'interno del quale è stato ricavato un secondo monolocale (solo cucina e camera), anche questo a servizio degli aiutanti del maneggio. Sull'area esterna pertinenziale a nord del fabbricato principale è stato messo in opera un fabbricato in legno contenente degli ulteriori box per cavalli. Nelle immediate vicinanze si trova una struttura circolare (tondino) per le passeggiate dei cavalli. Il fabbricato principale presenta altre lievi differenze interne che non influiscono sui parametri urbanistici e, pertanto, facilmente sanabili. Le lievi differenze sulla sagoma rientrano nella tolleranza del 2% prevista dall'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Non è stato comunicato il fine lavori e, le opere relative all'ultima S.C.I.A. depositata nel 2016 non sono state eseguite e, ad oggi, la pratica risulta scaduta essendo trascorsi 3 anni. **Mappale 234:** il fabbricato presenta delle sole lievi differenze interne che non incidono sui parametri urbanistici e sulla sagoma che rientrano nella tolleranza del 2% prevista dall'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. **Mappale 178:** su tale area sono stati edificati una serie di manufatti in assenza di regolare autorizzazione. L'Esperto ha incontrato il Responsabile del Comune di Schiavon con il quale ha chiarito la metodologia di sanatoria per le opere eseguite in difformità e sopra descritte. Si precisa che già l'esecutato aveva provveduto a depositare una richiesta di sanatoria alla quale non era stato dato corso in quanto carente di documentazione mai integrata. Trattandosi di immobili costruiti in area agricola, l'edificazione ha una normativa a se stante ed il calcolo della superficie costruibile (il parametro di riferimento è la superficie), si basa su un piano di sviluppo aziendale, che tenga in considerazione il tipo di attività svolta, la superficie di terreno a disposizione ed in proprietà, ecc. La pratica deve poi essere verificata ed accertata da AVEPA e, solo successivamente è necessaria l'Autorizzazione del Comune. Le uniche opere, pertanto, che non hanno alcuna problematica per la sanatoria, sono quelle che non modificano i*



parametri urbanistici, compreso l'aumento della superficie. In riferimento a quanto sopra descritto si riferisce quanto segue: non è possibile sanare la destinazione d'uso residenziale mentre, salvo buon fine della pratica in AVEPA, dovrebbe essere sanabile l'ampliamento di volume e superficie del fabbricato di cui al mappale 179. Non è possibile sanare il fabbricato in legno realizzato sul mappale 179 in quanto non rispettoso delle distanze tra fabbricati e, conseguentemente, dovrà essere demolito o, se autorizzato, dal momento che è del tipo prefabbricato, può essere spostato in altra ubicazione. Potrà rimanere il tondino in quanto non costituente un volume. È possibile procedere con la regolarizzazione delle modifiche interne di cui al mappale 234. Non è possibile procedere con la regolarizzazione dei fabbricati eseguiti sul mappale 178 che dovranno essere demoliti. Il costo per la regolarizzazione dell'immobile, delle pratiche edilizie, delle pratiche e delle relazioni per AVEPA, è pari ad € 23.400,00 compresi oneri, diritti e sanzioni oltre che ad IVA e Cassa previdenziale per le spese tecniche. A tale costo dovrà essere sommato il costo della demolizione dei fabbricati non regolari e non sanabili computabile in € 27.000,00....";

- *"..Per quanto concerne la situazione urbanistica, l'Esperto, essendo nella procedura inseriti anche numerosi terreni, ha richiesto il Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Schiavon rif. 2067/2019 del 08/04/2019. Dal Certificato risulta che nel comune di Schiavon, è in vigore il Piano degli Interventi e che tutti i mappali di cui al presente lotto ricadono all'interno della zona di "Tessuto Agricolo ad Elevata Integrità Fondiaria - A2". I mappali 3, 175, 179 e 192 hanno presenza di invarianti di natura paesaggistica "filari e siepi" e di "Agro centuriato (PTCP)". Il mappale 167 è parzialmente sottoposto a fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica, parziale vincolo paesaggistico e presenza di agro centuriato (PTCP). I mappali 173 e 190 sono parzialmente sottoposti a fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica, fascia di rispetto stradale, presenza di invarianti di natura paesaggistica agro centuriato (PTCP) e di filari e siepi. I mappali 174 e 177 sono parzialmente sottoposti a fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica, vincolo paesaggistico, presenza di corridoi ecologici secondari, presenza di invarianti di natura paesaggistica agro centuriato (PTCP) e di filari e siepi. Il mappale 178 parzialmente sottoposto a fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica, presenza di corridoi ecologici secondari, presenza di invarianti di natura paesaggistica agro centuriato (PTCP) e di filari e siepi. Il mappale 234 parzialmente sottoposto a fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica, fascia di rispetto stradale, presenza di invarianti di natura paesaggistica agro centuriato (PTCP). La zona A2 è area ad esclusiva o prevalente funzione agricola; è considerata zona territoriale omogenea "E" con destinazione d'uso prevalente legata allo sviluppo agricolo produttivo, della zootecnica e dell'ambiente e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. È possibile promuovere forme collegate all'attività turistica e agrituristica che si armonizzino con la vocazione ambientale. Il P.I. promuove attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse ambientali, in particolare tutela le forme di agricoltura di qualità, biologica nonché le culture ed i prodotti tipici..."*

Il tutto come da pag. 4-5, 20-22 della perizia del 12.11.2019.

APE: L'Esperto non ha redatto gli Attestati di Prestazione Energetica in quanto i fabbricati in questione rientrano nei casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE così come indicato nell'Appendice A del DM del 26/06/15 "linee guida APE". In particolare il fabbricato di cui al mapp. 179, contenente i box per cavalli è censito quale stalla e tale è la sua destinazione, pertanto, rientra nei casi di cui lettera c) del sopra citato D.M. Il fabbricato di cui al mappale 234 e quello accatastato dall'Agenzia delle Entrate mappale 240 sub. 1, paddok per cavalli e depositi/fienili, dove non è prevista la permanenza stabile di lavoratori e persone e, quindi, rientra nella lettera b) del D.M. (come da pag. 14 della perizia del 12.11.2019).

Dalla perizia si segnala:

- *"..L'area non è delimitata su tutti i confini e dove presente, ci sono recinzioni in parte in pali di legno e rete metallica plastificata, in parte in staccionata di legno ed in parte con siepi. È presente un cancello sul lato sud, a confine con la pubblica via, del tipo a doppia anta in ferro, ad apertura automatizzata. Sul lato nord è presente un altro cancello secondario, realizzato con struttura in legno e rete metallica plastificata, ad apertura manuale, che dà su una stradina privata. Il compendio è posto in area pianeggiante ed è confinante con altri terreni in proprietà ad altra ditta; i confini su gli altri terreni non sono sempre delimitati..."* (come da pag. 13 della perizia);
- *"..Il mappale 178 è stato originato dal mappale 16 presente fin dall'impianto meccanografico del 30/06/1972 ed oggetto di differenti frazionamenti generando anche il mappale 173. Trattasi di particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del D.L. 78/2010 al momento della presentazione del tipo mappale dovrà*



assumere l'identificativo già utilizzato al NCEU. Comune di Schiavon, N.C.E.U., foglio 5° **mappale 240 sub. 1**, categoria D/1, rendita € 1.486,80, Via S. Teresa snc. Gli attuali dati catastali sono rimasti invariati fin dall'atto di pignoramento e derivano da costituzione del 09/12/2011 n. 8055.1/2011 prot. VI0414835. Trattasi di immobile con rendita presunta attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 10 del d.l. 78/2010..." (come da pag. 8 della perizia);

- "...L'immobile, dal punto di vista edilizio, risulta non conforme ma parzialmente regolarizzabile mediante demolizioni con rimessa in pristino dello stato ante opere e mediante presentazione di pratica a sanatoria.." (come da pag. 19 della perizia).

(PERIZIA PREDISPOSTA E DEPOSITATA DALL'ESPERTO GEOM. SIMONE BUCCO IN DATA 12.11.2019 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DEL 18.09.2020 E 16.2.2021)

PREZZO BASE della vendita senza incanto: Euro 681.000,00

OFFERTA MINIMA: Euro 510.750,00

RILANCI MINIMI: Euro 5.000,00

IN ORDINE AL REGIME FISCALE DELLA VENDITA SI INVITANO GLI OFFERENTI A PRENDERE CONTATTO CON IL PROFESSIONISTA DELEGATO. IL PREZZO DI VENDITA NON E' COMPRESIVO DI IVA, SE E IN QUANTO DOVUTA.

Stato di occupazione:

Occupato con titolo non opponibile alla procedura (si rinvia alla NOTA PER GLI OFFERENTI RIPORTATA A PAG. 9 DEL PRESENTE AVVISO DI VENDITA).

SI INVITANO GLI OFFERENTI A PRENDERE CONTATTO CON IL CUSTODE IN ORDINE ALLO STATO DI OCCUPAZIONE ED ALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO.

Quanto al rilascio e alla liberazione dell'immobile, si richiama il disposto dell'art. 560 c.p.c. e si invita a prendere contatto con il Custode per eventuali informazioni.

In ordine alle caratteristiche strutturali e alle componenti edilizie e costruttive si precisa che non sono state eseguite delle indagini dettagliate. Le valutazioni espresse si basano sulla presa visione dello stato dei luoghi, anche con riguardo alla tipologia dei materiali utilizzati.

Il Giudice dell'Esecuzione ha nominato l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza S.r.l. con sede in Costozza di Longare (VI), via Volto n° 63, tel. 0444-953915, fax 0444-953552, e-mail: prenotazioni.ivgvicenza@gmail.com.

* * *

NOTA PER GLI OFFERENTI: Si rende noto che avverso l'ordinanza di vendita del 21.4.2022 è stata proposta opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo. Con sentenza n.1261/2024 del 25.6.2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione. La predetta sentenza è stata impugnata avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Il procedimento risulta essere ancora pendente.

Con provvedimento del 21.1.2025 il G.E. ha precisato che la vendita debba svolgersi con modalità analogica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo il giorno **14 aprile 2025**

quanto al Lotto 1 alle ore 10.15 e

quanto al Lotto 2 alle ore 10.30



innanzi al Professionista Delegato Avv. Elisa Duò presso Delta Vendite Delegate in Contrà Pasini n° 12 - 36100 Vicenza (VI)

OFFERTE

1. Il termine per depositare le offerte di acquisto è fissato alle ore 12.00 del giorno non festivo (e, comunque, con esclusione del sabato) precedente a quello fissato per l'apertura delle buste.
2. Ognuno, tranne il debitore e i soggetti esclusi per legge (art. 377 c.c., art. 1471 c.c.), può fare offerte d'acquisto. L'offerta può essere fatta solo dall'interessato o da procuratore legale (avvocato), che deve essere munito di procura speciale (rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo applicabile l'art. 83, comma 3, c.p.c.).
3. Le offerte dovranno essere presentate presso **Delta Vendite Delegate in Vicenza, Contrà Pasini n° 12 (apertura mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle ore 12.00 – previo appuntamento da richiedere telefonicamente ai medesimi orari o via email, tel. 0444-663656; 0424-529739; email info@deltavd.it – e.duo@deltavd.it).**
4. Il ricevente dovrà annotare sulla busta solamente il nome del Professionista delegato, la data dell'udienza fissata per l'apertura delle buste, il nome di chi materialmente presentato l'offerta, data e ora del deposito.
5. Le offerte dovranno essere compilate secondo il fac simile in uso (disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale, presso il Custode e presso lo studio del Professionista Delegato) e contenere le seguenti informazioni:
 - l'indicazione del Tribunale e del numero di procedura;
 - l'indicazione del Giudice cui è assegnata la procedura;
 - l'indicazione del Professionista Delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
 - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (**non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta**), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, che dovrà essere inserita nella busta. Per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di ditta individuale dovrà essere indicata la partita iva e all'offerta dovrà essere allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o professione. Se l'offerente è una società o altro ente, dovrà essere allegata visura CCIAA, da cui risulti l'attuale esistenza della persona giuridica, con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta in udienza. Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune sede di questo Tribunale; in mancanza le comunicazioni gli saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale;
 - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ricavabili dalla ordinanza di vendita, dall'avviso di vendita, dalla perizia;
 - il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base;
 - il termine di versamento del saldo prezzo, nel caso in cui questo venga versato in un'unica soluzione, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che non potrà superare i 120 gg.. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dalla aggiudicazione. Laddove l'offerente intenda avvalersi della facoltà di pagamento rateale, dovrà dichiararlo nell'offerta; in ogni caso il termine per il pagamento rateale non potrà essere superiore a 12 mesi; in caso di pagamento rateale l'offerente, qualora l'immobile venga a lui aggiudicato, potrà chiedere comunque l'immediata immissione nel possesso del bene, ma dovrà essere prestata fideiussione bancaria autonoma e a prima richiesta, della durata pari al termine di pagamento dell'ultima rata e per un importo pari almeno al 30% del prezzo di aggiudicazione; il mancato pagamento anche di una sola rata, peraltro, comporterà decadenza dall'aggiudicazione e le rate versate rimarranno acquisite alla procedura a titolo di multa. L'offerta potrà prevedere infine anche il pagamento del prezzo a mezzo accollo dei debiti del debitore, ex art. 508-585 c.p.c., ovvero attraverso accensione di apposito mutuo;

SI FA PRESENTE CHE L'OFFERTA RATEALE È AMMISSIBILE SOLO FINO A CHE IL PREZZO BASE SI MANTENGA SUPERIORE AD EURO 50.000,00, E SOLO QUALORA L'OFFERTA PREVEDA LA RATEIZZAZIONE MENSILE.

 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima dell'Esperto, di conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni e di aver visionato l'immobile con il Custode;
 - la **cauzione** depositata, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, da prestare mediante assegno



circolare non trasferibile intestato a "TRIBUNALE DI VICENZA E.I. 398/2017" (che dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta).

6. L'offerta non è valida se non è prestata cauzione o se perviene oltre il termine.
7. L'offerta è irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni. Essa, peraltro, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
8. L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo sopra determinato o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.
9. Nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi.

MODALITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE - SALDO PREZZO

- 1) All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:
 - In caso di unica offerta, se il prezzo offerto è inferiore (di non più di 1/4) al prezzo base, il Delegato si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.
 - In caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, l'immobile sarà immediatamente aggiudicato.
 - In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta. Il rilancio minimo sarà quello sopra indicato. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto entro 1 minuto dal rilancio precedente. Nel caso in cui le parti non siano disponibili ad effettuare la gara, l'aggiudicazione avverrà a chi abbia effettuato l'offerta più alta o, a parità di offerta, a quella che prevede un termine di pagamento più breve o, a parità di termine di pagamento, a quella presentata per prima.
Se l'entità dell'offerta risultasse comunque inferiore al prezzo base, il Delegato si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita;
 - Nel caso concorrano più offerte, alcune con pagamento immediato dell'intero prezzo, altre con pagamento rateale, ex art. 573 co. III c.p.c. saranno comunque preferite le prime, salvo diverso parere dei creditori presenti all'udienza.
 - Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione.
 - Nel caso in cui, nel termine di 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita, sia presentata offerta per l'assegnazione, la stessa sarà comunque preferita, nel caso in cui il prezzo offerto dagli offerenti sia inferiore al prezzo base dell'esperimento di vendita.
 - Quando siano in vendita più lotti e il prezzo di alcuni di essi sia già sufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei crediti, il delegato potrà procedere all'aggiudicazione con riserva, rimettendo al G.E. ex art. 591 ter c.p.c. l'aggiudicazione definitiva.
- 2) Nella vendita senza incanto, l'aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive.
- 3) L'aggiudicatario dovrà depositare sul c/c della procedura il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento, detratto l'importo per cauzione già versato; il termine per il deposito, se non indicato nell'offerta, è di **120 giorni** dall'aggiudicazione (termine perentorio e non prorogabile); nello stesso termine dovrà essere versato un deposito (per il pagamento degli oneri fiscali) pari al 15% del prezzo di aggiudicazione o alla diversa misura che sarà indicata dal Professionista Delegato alle operazioni di vendita; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata – presso lo studio del Professionista Delegato – la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. Nello stesso termine, in caso di assegnazione, l'assegnatario dovrà versare il conguaglio, sempre maggiorato del 15% o della diversa misura comunicata dal Professionista Delegato per il pagamento degli oneri fiscali. Si precisa che la definitiva liquidazione degli oneri fiscali del trasferimento è di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate. I conteggi preventivi e presuntivi relativi agli oneri fiscali che verranno effettuati dopo l'aggiudicazione dovranno ritenersi in ogni caso puramente indicativi, non esaustivi e definitivi. **Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della**



responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'omesso rilascio in tutto o in parte delle predette informazioni comporterà la mancata sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del Giudice e la decadenza dall'aggiudicazione (con restituzione delle somme versate).

- 4) L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 585 c.p.c., potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita (è possibile richiedere informazioni in proposito all'Istituto Vendite Giudiziarie); in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al Professionista Delegato.
Esiste anche la possibilità, per l'aggiudicatario, di profittare del mutuo a suo tempo concesso, purché nei 15 giorni da quello in cui l'aggiudicazione sarà definitiva, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese (art. 41 co V, D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, testo Unico Bancario).
- 5) In caso di mancato versamento del prezzo nel termine anzidetto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione. Inoltre, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.
- 6) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal Professionista Delegato (presso Delta Vendite Delegate S.r.l. in Vicenza, Contrà Pasini n° 12) e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Delegato per le Esecuzioni Immobiliari o al Custode giudiziario (come da circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. N. m_dg.DAG.06/12/2006.129650.U). **Si richiama infine la Risoluzione 38/E del 28.05.2021 dell'Agenzia delle Entrate ai fini delle agevolazioni fiscali.**

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

- a. Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).
- b. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).
- c. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- d. Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc., compresa l'eventuale applicazione dell'Iva) saranno fornite dal Delegato presso il proprio studio.
- e. Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri fiscali, il 50% delle competenze del delegato per la fase di trasferimento, le spese di registrazione, volturazione e trascrizione del decreto di trasferimento (non quelle per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, che rimangono a carico della procedura). Si precisa che in sede di decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., il Giudice ordinerà soltanto la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508 c.p.c., nonché la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sui siti Internet www.tribunale.vicenza.giustizia.it, www.astalegale.net, <https://pvp.giustizia.it/pvp/> sarà pubblicata e disponibile la relazione di stima dell'esperto.

Il Giudice dell'Esecuzione ha nominato Custode Giudiziario, in sostituzione del debitore, l'Istituto Vendite Giudiziarie



di Vicenza, con sede in Costozza di Longare (VI), Via Volto n° 63, tel. 0444-953915 - fax 0444-953552, e-mail: prenotazioni.ivgvicenza@gmail.com, con l'incarico, tra l'altro, di:

- fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell'immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;
- organizzare le visite all'immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
- fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell'offerta di acquisto;
- prestare assistenza agli interessati all'acquisto nell'imminenza dell'udienza fissata per l'esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l'aggiornamento sullo stato dell'immobile.

Eventuali informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dal Custode.

Le visite dell'immobile, concordate con il Custode giudiziario, saranno gratuite.

Vicenza, lì 01.02.2025

Il Professionista Delegato
Avv. Elisa Duò